

DELIBERAZIONE 27 APRILE 2022
189/2022/R/GAS

ULTERIORI DISPOSIZIONI URGENTI PER IL CONFERIMENTO DELLA CAPACITÀ DI STOCCAGGIO, AI SENSI DEL DECRETO DEL MINISTRO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA 1 APRILE 2022, N.138

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1201^a *bis* riunione del 27 aprile 2022

VISTI:

- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009;
- il regolamento CE 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009;
- il regolamento (UE) 2017/1938 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2017;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche ed integrazioni;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo n. 164/00);
- il decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modifiche, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e come successivamente integrata e modificata (di seguito: decreto-legge 1/12);
- il decreto-legge 1 marzo 2022, n. 17 (di seguito: decreto-legge 17/22);
- il decreto del Ministro della Transizione ecologica (di seguito: il Ministro) 14 marzo 2022 (di seguito: decreto 14 marzo);
- il decreto del Ministro 1 aprile 2022, n.138 (di seguito: decreto 1 aprile);
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 28 maggio 2009, ARG/gas 64/09 e il relativo Allegato A, recante il "Testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi da gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane" (di seguito: TIVG) come successivamente modificato e integrato;
- la deliberazione dell'Autorità 16 giugno 2016, 312/2016/R/gas e l'allegato "Testo Integrato del Bilanciamento Gas" (di seguito: TIB);
- la deliberazione dell'Autorità 24 novembre 2017, 782/2017/R/gas (di seguito: deliberazione 782/2017/R/gas);
- la deliberazione dell'Autorità 26 febbraio 2019, 67/2019/R/gas e l'allegato "Testo integrato per la regolazione in materia di garanzie di libero accesso al servizio di stoccaggio di gas naturale" (di seguito: RAST);

- la deliberazione dell’Autorità 28 marzo 2019, 114/2019/R/gas e il relativo Allegato A, recante “Regolazione tariffaria per il servizio di trasporto e misura del gas naturale per il quinto periodo di regolazione 2020-2023” o RTTG come successivamente modificato e integrato;
- la deliberazione dell’Autorità 28 maggio 2019, 208/2019/R/gas (di seguito: deliberazione 208/2019/R/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 5 novembre 2019, 451/2019/R/gas (di seguito: deliberazione 451/2019/R/gas);
- deliberazione dell’Autorità 23 dicembre 2021, 614/2021/R/com (di seguito: deliberazione 614/2021/R/com);
- la deliberazione dell’Autorità 15 marzo 2022, 110/2022/R/gas (di seguito: deliberazione 110/2022/R/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 8 aprile 2022, 165/2022/R/gas (di seguito: deliberazione 165/2022/R/gas);
- l’atto di indirizzo del Ministro del 24 febbraio 2022 (di seguito: atto di indirizzo);
- i possibili schemi di attuazione del contratto per differenze a due vie, pubblicati per la consultazione sul sito dell’Autorità il 14 aprile 2022;
- i codici di stoccaggio come da ultimo approvati dall’Autorità.

CONSIDERATO CHE:

- il decreto legislativo n. 164/00 prevede all’articolo 18, comma 3, che i soggetti che svolgono attività di vendita ai clienti civili, ivi comprese le utenze relative ad attività di servizio pubblico, tra cui ospedali, case di cura e di riposo, carceri, scuole, e altre strutture pubbliche o private che svolgono un’attività riconosciuta di assistenza, nonché a clienti non civili con consumi non superiori a 50.000 metri cubi annui, hanno l’obbligo di fornire agli stessi clienti il servizio di modulazione stagionale e di punta stagionale e giornaliera adeguata alla domanda di un anno con inverno rigido con frequenza ventennale, ovvero, ove abbiano installato misuratori multiorari di gas naturale, il servizio richiesto direttamente dai clienti stessi;
- in merito, il decreto 1 aprile 2022 prevede che l’adempimento agli obblighi dei venditori di fornire ai propri clienti il servizio di modulazione secondo quanto previsto dall’articolo 18 del decreto legislativo n. 164/00 è assicurato in via prioritaria mediante l’utilizzo dei servizi di stoccaggio;
- con il decreto 14 marzo 2022, il Ministro ha emanato disposizioni per l’anno termico dello stoccaggio 2022/2023, ai sensi dell’articolo 14 del decreto-legge 1/12 e dell’articolo 12, comma 7, del decreto legislativo 164/00, le quali confermano in linea generale l’assetto previgente dei servizi di stoccaggio, introducendo ulteriori disposizioni per tener conto della crisi Russia-Ucraina e delle possibili ripercussioni sulla sicurezza degli approvvigionamenti energetici nazionali;
- con la deliberazione 110/2022/R/gas, in attuazione delle disposizioni di cui al decreto 14 marzo 2022, l’Autorità, per l’anno termico dello stoccaggio 2022-2023, ha previsto:
 - prezzi di riserva nulli per tutte le procedure di conferimento delle capacità per

- i servizi di stoccaggio di modulazione di cui agli articoli 10 e 11 del RAST, senza obblighi di riservatezza in capo alle imprese di stoccaggio;
- che i costi legati ai consumi tecnici delle centrali di compressione e di trattamento non siano applicati agli utenti dello stoccaggio;
 - che, nel caso in cui, al termine del mese di ottobre 2022, la giacenza dell'utente in stoccaggio risulti inferiore rispetto alla giacenza minima di cui al comma 17.1 del RAST, l'impresa di stoccaggio, in luogo del corrispettivo di cui al comma 26.1, applichi un corrispettivo pari a 1,15 €/MWh;
 - l'applicazione di un corrispettivo nullo alle capacità di stoccaggio allocate ai sensi dell'articolo 6 del decreto 14 marzo 2022 ai titolari del gas in giacenza negli stoccaggi all'1 aprile 2022;
- al fine di assicurare il raggiungimento dell'obiettivo di riempimento di almeno il 90% delle capacità di stoccaggio nazionali disponibili, in linea con quanto disposto dall'articolo 21 del decreto-legge 17/22, con il decreto 1 aprile 2022 è stato disposto di procedere con le seguenti misure aggiuntive:
 - per l'anno contrattuale di stoccaggio 1 aprile 2022 – 31 marzo 2023, in aggiunta alla prima procedura di allocazione della capacità di stoccaggio svoltesi secondo il calendario allegato al citato decreto del Ministro della transizione ecologica del 14 marzo 2022, si svolgano aste successive, per quanto riguarda i prodotti con iniezione mensile, con cadenza settimanale dal 1 aprile al 31 ottobre 2022;
 - le modalità di effettuazione delle aste di cui al precedente punto siano stabilite dall'Autorità, prevedendo meccanismi che favoriscano l'effettiva iniezione del gas, in particolare introducendo meccanismi basati su prezzi di riserva nulli per l'allocazione della capacità, accoppiati a contratti per differenza a due vie che coprano il rischio prezzo tra i prezzi del gas nel periodo di iniezione e i prezzi durante il periodo di erogazione invernale;
 - all'articolo 1, comma 4, le imprese di stoccaggio, compatibilmente con i vincoli di gestione dei propri sistemi, consentano agli utenti l'iniezione di volumi di gas anche superiori alle capacità di spazio loro precedentemente conferite mediante allocazione implicita di corrispondente capacità di spazio ed erogazione invernale;
 - ai fini della copertura dei volumi di gas per il funzionamento del sistema per il periodo novembre 2022 – marzo 2023 e della gestione dei consumi tecnici delle imprese di stoccaggio per il corrente anno termico dello stoccaggio, l'impresa maggiore di trasporto approvvigioni la relativa capacità di stoccaggio per il servizio uniforme con iniezione nel mese di aprile, facendone richiesta alle imprese di stoccaggio;
 - l'Autorità stabilisca le modalità di approvvigionamento dei tali volumi di gas da iniettare e i meccanismi di compensazione che assicurino per il gestore la neutralità economica delle operazioni di riempimento di cui al presente articolo;
 - con la deliberazione 165/2022/R/gas, in attuazione delle sopra richiamate disposizioni del decreto 1 aprile 2022, l'Autorità ha:

- dato mandato al Direttore della Direzione Mercati Energia all’Ingrosso e Sostenibilità Ambientale di pubblicare i possibili schemi di attuazione dei contratti per differenze a due vie al fine di coinvolgere i soggetti interessati nella definizione di questa nuova tipologia di contratti che potrebbero generare oneri rilevanti per il sistema;
- introdotto un meccanismo transitorio e semplificato di copertura del rischio prezzo (c.d. “premio giacenza”) per incentivare il riempimento dello stoccaggio con iniezione già nel mese di aprile;
- definito le modalità di approvvigionamento da parte dell’impresa maggiore di trasporto dei volumi a copertura del gas per il funzionamento del sistema per il periodo novembre 2022 – marzo 2023 e per la gestione dei consumi tecnici delle imprese di stoccaggio per il corrente anno termico dello stoccaggio.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- in linea con quanto disposto dalla deliberazione 165/2022/R/gas, in data 14 aprile 2022, il Direttore della Direzione Mercati Energia all’Ingrosso e Sostenibilità Ambientale ha pubblicato i possibili schemi di attuazione del *Contratto per Differenze a Due Vie* (di seguito: CD2V) da abbinare all’allocazione della capacità di stoccaggio per i servizi con iniezione mensile, con richiesta di osservazioni da parte dei soggetti interessati entro il 21 aprile 2022;
- i sopra richiamati schemi sono stati declinati in tre possibili modalità implementative differenziate sulla base del periodo e dei prezzi del gas da considerare per la determinazione degli importi contrattuali, in particolare: il prezzo del gas invernale (di seguito: schema CD2V INVERNO), la differenza tra il prezzo invernale e quello nel periodo di iniezione (di seguito: schema CD2V DELTA), ed il prezzo nel periodo di iniezione (di seguito: schema CD2V ESTATE);
- è stato chiesto ai soggetti interessati di indicare lo schema ritenuto più efficace/efficiente per incentivare il riempimento degli stoccaggi nazionali minimizzando al contempo i potenziali oneri in capo al sistema e di valutare, tra le altre cose, l’opportunità di utilizzare come “prezzo effettivo” per i medesimi schemi, in luogo del riferimento al SAP, un indice legato al TTF, oppure alle condizioni economiche del servizio di tutela del gas naturale (solo nel caso degli schemi CD2V INVERNO e CD2V DELTA);
- in aggiunta alle possibili tre differenti declinazioni, sono stati, inoltre, forniti dei chiarimenti in merito alle modalità implementative dei CD2V, tra cui, in particolare:
 - la capacità di stoccaggio cui è abbinato il CD2V è allocata in procedure organizzate secondo i criteri in vigore. Con l’allocazione della capacità di stoccaggio l’utente acquisisce il diritto di sottoscrivere con il responsabile del bilanciamento il CD2V per quantità sino alla capacità che gli è stata conferita in ciascuna procedura;
 - la possibilità di prevedere delle clausole di salvaguardia finalizzate alla sospensione parziale degli obblighi contrattuali in casi particolari (ad es. eventi che pregiudicano il sistema di approvvigionamento del sistema del gas

- oppure superamento di limiti di prezzo predefiniti);
- l’esigenza di definire gli scambi informativi tra imprese di stoccaggio e responsabile del bilanciamento relativi ai rispettivi obblighi contrattuali;
 - la necessità di imporre limitazioni alla possibilità di cessione delle capacità di stoccaggio e del CD2V volte a prevenire possibili comportamenti impropri nei confronti del sistema del gas naturale;
 - la non applicazione del “premio giacenza”, di cui alla deliberazione 165/2022/R/gas, in relazione alla capacità allocata in abbinamento al CD2V;
- sono stati, infine, resi noti gli elementi generali applicabili a tutte le tipologie di CD2V, tra cui in particolare:
 - la tempistica dei pagamenti (i pagamenti sono effettuati mensilmente con tempistiche coerenti con quelle relative alle partite di bilanciamento per i mesi da novembre 2022 a marzo 2023, secondo modalità applicative definite dal responsabile del bilanciamento);
 - l’assegnazione al responsabile del bilanciamento del compito di determinare gli importi da versare/richiedere agli utenti che hanno sottoscritto il CD2V;
 - la previsione di considerare i volumi di gas presenti nelle capacità di stoccaggio cui è associato il CD2V come garanzia del pagamento degli importi del CD2V nei confronti del responsabile del bilanciamento.

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- la maggior parte dei soggetti che hanno inviato le loro osservazioni in merito ai possibili schemi attuativi hanno, in generale, accolto con favore le attività avviate dall’Autorità per fronteggiare l’attuale congiuntura di eccezionale volatilità dei prezzi attraverso l’introduzione di misure di incentivazione per gli operatori finalizzate ad agevolare la prenotazione e il riempimento degli stoccaggi;
- alcuni soggetti, tuttavia, ritengono che nessuno dei tre schemi proposti sia idoneo a mitigare in maniera efficiente il rischio prezzo, né per gli operatori né per il sistema. A tal fine, suggeriscono il mantenimento del “premio giacenza” di cui alla deliberazione 165/2022 (per i prodotti con iniezione mensile, per i prodotti con iniezione stagionale e per le allocazioni implicite), in quanto consentirebbe, diversamente dai CD2V, di garantire maggior trasparenza e prevedibilità rispetto agli oneri a carico degli operatori di mercato e del sistema;
- la maggior parte dei soggetti, in particolare, ha chiesto il mantenimento del sopra richiamato “premio giacenza” in alternativa al CD2V che sarà introdotto, in modo che l’utente possa essere libero di optare per l’uno o l’altro meccanismo;
- sui singoli schemi attuativi, gli utenti hanno inviato le seguenti considerazioni:
 - 1) lo schema CD2V INVERNO consente di coprire più facilmente i rischi degli utenti connessi ai volumi da iniettare poiché riferiti al mese successivo a quello durante il quale si svolgono le aste con frequenza settimanale e pertanto caratterizzati da quotazioni estive più affidabili perché prossime;
 - 2) lo schema CD2V DELTA permette agli utenti di ridurre i rischi e i costi insiti

nell'attività di *hedging* che, ad oggi, tra gli altri aspetti, disincentivano gli operatori dal partecipare alle aste di stoccaggio. In particolare, questo schema, a differenza degli altri schemi proposti, fornisce un riferimento di prezzo del gas sia nella fase di iniezione che nella fase di erogazione, stabilendo di fatto per gli operatori un valore indicativo riguardo al margine estate-inverno. Infine, coprirebbe anche ulteriori rischi dovuti all'applicazione delle clausole di salvaguardia;

- 3) lo schema CD2V ESTATE espone gli utenti alla necessità di operare *hedging* a mercato su quotazioni invernali che, in quanto meno prossime, risultano meno affidabili e alla possibilità di ritrovarsi con coperture senza sottostante nel caso in cui scatti la clausola sospensiva di salvaguardia del sistema per prezzi estivi eccessivamente elevati;
- alla luce di quanto sopra espresso, la maggior parte dei soggetti ha espresso preferenza per lo schema CD2V DELTA poiché ritenuto più in linea con le esigenze di tutela finora espresse;
 - per quanto riguarda le modalità implementative ed i criteri essenziali del CD2V, sono state presentate le seguenti osservazioni:
 - un utente ha chiesto di abbinare il CD2V anche a prodotti con iniezione di durata inferiore al mese, al fine di ridurre il rischio volume in capo all'utente rispetto all'iniezione di durata mensile e favorire l'accelerazione della campagna di riempimento; un'impresa di stoccaggio ha chiesto di valutare l'applicazione del CD2V anche ai prodotti di breve termine che contribuiscono alla sicurezza del sistema gas, attraverso l'iniezione in contro-flusso nel periodo invernale ai sensi dell'art. 21 del Decreto-Legge 1° marzo 2022, n. 17;
 - per quanto concerne il “prezzo di riferimento”, la quasi totalità dei soggetti ritiene preferibile un'indicizzazione al *PSV Day Ahead* in quanto caratterizzato da livelli di liquidità più significativi rispetto agli indici proposti e rappresentativo del prezzo *hub* di riferimento del mercato italiano; tale indice consentirebbe agli operatori di intervenire direttamente a mercato per coprire le proprie posizioni, limitando ulteriormente i costi dell'attività di *hedging*. In particolare, un'associazione ha suggerito di determinare il riferimento al *PSV Day Ahead* come segue: i) se il giorno di riferimento è un *Price Assessment Day*, la media dei prezzi *bid* e *offer* “*Day-Ahead*”, pubblicati da ICIS Heren nel report ESGM (*European Spot Gas Markets*) all'interno della sezione “*PSV Price Assessment*”, in ciascun giorno lavorativo precedente al *Price Assessment Day*, espressi in €/MWh; ii) se il giorno di riferimento ricade in un fine settimana o una festività, la media dei prezzi *bid* e *offer* “*Weekend*”, pubblicati da ICIS Heren nel report ESGM (*European Spot Gas Markets*) all'interno della sezione “*PSV Price Assessment*”, in ciascun giorno lavorativo precedente tale giorno, espressi in €/MWh. Un'associazione ritiene più efficace adottare come “prezzo effettivo” relativamente al periodo invernale, un indice legato alle condizioni economiche del servizio di tutela del gas naturale che verranno definite per il

medesimo periodo, in quanto ciò permetterebbe agli operatori che riforniscono principalmente clienti civili di meglio prevedere e gestire i costi dello stoccaggio e le relative coperture;

- i soggetti hanno accolto positivamente la possibilità di prevedere delle clausole di salvaguardia in presenza di eventi che pregiudicano significativamente l’approvvigionamento del sistema gas, non solo nel caso di interruzione dell’importazione del gas dall’estero ma anche in caso di blocco della borsa del Gas del GME o di *under-delivery* delle importazioni di GNL. La definizione di limiti di prezzo, invece, secondo alcuni utenti potrebbe minare l’efficacia del CD2V nell’incentivare i conferimenti di capacità di stoccaggio. È stato chiesto di prevedere, in caso di attivazione delle clausole di salvaguardia, delle modalità di comunicazione tempestiva al mercato da parte del Ministero, anche avvalendosi, a tale scopo, del responsabile del bilanciamento o della stessa Autorità;
- sono stati chiesti dei chiarimenti in merito alle tempistiche. Un utente, in particolare, ha segnalato che la previsione di adottare delle tempistiche di pagamento coerenti con le partite di bilanciamento potrebbe creare un disallineamento con i termini di pagamento dei contratti di fornitura che potrebbe drasticamente ridurre l’interesse degli operatori per i CD2V;
- alcuni soggetti hanno precisato che la contabilizzazione degli importi contrattuali del CD2V dovrebbe essere trattata separatamente da quella del mercato di bilanciamento e auspicabilmente con *settlement* settimanale;
- la maggior parte dei soggetti ha segnalato che la previsione di considerare i volumi di gas presenti nelle capacità di stoccaggio cui è associato il CD2V come garanzia del pagamento degli importi del CD2V nei confronti del responsabile del bilanciamento, potrebbe fortemente limitare la possibilità degli operatori di ricorrere a strumenti di finanziamento per l’acquisto del gas naturale. A tal fine, hanno proposto di lasciare l’utente libero di decidere la modalità con la quale prestare la garanzia del pagamento degli importi del CD2V. Alcuni utenti hanno chiesto di valutare la possibilità di utilizzare i volumi di gas presenti nelle capacità di stoccaggio cui è associato il CD2V a garanzia di tutte le obbligazioni dell’assegnatario verso il responsabile del bilanciamento e non solo a garanzia del pagamento degli importi del CD2V;
- due soggetti hanno suggerito di attribuire il ruolo di controparte di sistema nei CD2V a soggetti istituzionali (ad esempio il Gestore dei Mercati Energetici o l’Acquirente Unico) che già offrono questo tipo di servizio e che pertanto sono nelle condizioni di poterlo implementare in maniera più rapida ed efficiente;
- sono stati chiesti dei chiarimenti in merito alle regole per l’allocazione della giacenza all’1 novembre 2022 (nel caso in cui l’utente sia risultato assegnatario e/o abbia acquistato diversi prodotti di capacità di stoccaggio) e alle modalità di copertura degli oneri di sistema conseguenti all’attuazione dei CD2V (un utente ha sottolineato, in particolare, che il trasferimento di eventuali oneri al sistema dovrebbe lasciare indenni gli impianti termoelettrici

onde evitare un aumento dei prezzi dell'energia elettrica pagati dai clienti finali e una riduzione della competitività degli impianti termoelettrici italiani alimentati a gas);

- sono state, infine, segnalate le seguenti criticità:
 - l'attuale contesto (che prevede anche l'allocazione dei prodotti di stoccaggio nelle aste a prezzi pressoché nulli) rende aleatorio il raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario delle società di stoccaggio, per cause che esulano dal controllo del soggetto regolato. A tal proposito è stata chiesta una semplificazione del sistema di integrazione mensile dei ricavi per un periodo transitorio legato alle attuali eccezionali condizioni di mercato. Inoltre, è stata fatta presente la necessità di definire le modalità di copertura dei costi legati ai consumi elettrici delle centrali di compressione e trattamento, che non possono più essere ribaltati ai clienti ai sensi della deliberazione 110/2022/R/gas;
 - i profili giornalieri da rendere noti prima delle aste cui saranno associati i CD2V, in particolar modo se relativi alla fase di erogazione, dovranno essere considerati solamente indicativi di un utilizzo tipo, i profili effettivi/a consuntivo risulteranno differenti e specifici per ogni utente; a tal fine, è stato proposto di mantenere la possibilità per gli utenti di utilizzare tutte le flessibilità di prestazione previste e che quindi i profili giornalieri resi noti prima delle aste non siano resi obbligatori da seguire per gli utenti né da controllare per le imprese di stoccaggio ma siano solamente utilizzati per il *settlement* dei CDV2;
 - il responsabile del bilanciamento ha evidenziato come l'implementazione del CD2V comporti un notevole sforzo aggiuntivo in termini di gestione dei magazzini, dei processi di calcolo delle differenze di prezzo, della contabilizzazione delle differenze di prezzo e fatturazione delle stesse, in assenza di sistemi informativi per i quali i tempi di aggiornamento non sono compatibili con le tempistiche di avvio del medesimo CD2V.

RITENUTO CHE:

- in ottemperanza a quanto previsto dal decreto 1 aprile 2022, sia necessario definire delle disposizioni in materia di conferimento di capacità di stoccaggio che prevedono anche l'introduzione nel nostro sistema del CD2V;
- in considerazione delle osservazioni raccolte, di cui ai punti precedenti, sia opportuno mantenere l'applicazione del premio giacenza di cui alla deliberazione 165/2022/R/gas ed adottare lo schema CD2V DELTA apportando, rispetto a quanto pubblicato in data 14 aprile 2022, le seguenti modifiche e integrazioni:
 - i) i prezzi effettivi e di riferimento sono calcolati sulla base dei prezzi del *PSV day ahead* rilevati sulla base delle transazioni bilaterali per ciascun giorno G;
 - ii) il pagamento avviene secondo scadenze prefissate ridotte rispetto alle scadenze della regolazione economica delle partite di bilanciamento anche al fine di ridurre l'onerosità delle garanzie;

- iii) la possibilità di richiedere la sottoscrizione del CD2V è estesa anche alle capacità conferite ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto 1 aprile 2022;
- in ragione degli obblighi di modulazione nei confronti dei clienti finali posti dall'articolo 18 del decreto legislativo n. 164/00, sia opportuno in prima applicazione e sino a successivo provvedimento dell'Autorità, lasciare all'utente la facoltà di scegliere che il CD2V, anziché al prezzo di cui alla lettera i) del punto precedente, sia regolato sulla base delle condizioni economiche di riferimento definite dall'Autorità per il medesimo periodo nell'ambito delle condizioni economiche del servizio di tutela;
 - sia inoltre, opportuno prevedere che, in prima applicazione del presente provvedimento, il termine per l'utente per esercitare l'opzione di sottoscrizione del CD2V sia definito tenendo conto dei tempi necessari per la predisposizione e pubblicazione della relativa documentazione contrattuale; e sia a tal fine opportuno fissare il termine al 15 giugno 2022;
 - sia opportuno prevedere che, in casi di eventi che possano pregiudicare il sistema di approvvigionamento del sistema del gas ovvero in caso di tensioni di prezzo, l'Autorità possa intervenire al fine di limitare gli impatti sul sistema e sugli operatori derivanti dall'esecuzione dei CD2V;
 - sia opportuno definire con successivo provvedimento le modalità di gestione degli ammontari economici derivanti dall'esecuzione dei CD2V, anche al fine di assicurare l'equilibrio economico e finanziario del responsabile del bilanciamento, tenendo conto delle scelte degli operatori rispetto al prezzo di regolazione del CD2V e dell'esigenza di limitare l'impatto sulle dinamiche del mercato elettrico;
 - sia necessario definire con successivo provvedimento le modalità di copertura a carico dei clienti degli eventuali oneri connessi con l'esecuzione del CD2V

DELIBERA

1. di prevedere che le disposizioni della deliberazione 165/2022/R/gas relative al premio giacenza siano confermate in relazione all'allocazione di prodotti con iniezione stagionale e mensile e siano estese alle capacità allocate nel mese di maggio ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto 1 aprile 2022;
2. di prevedere che, ai fini del calcolo del premio giacenza, le imprese di stoccaggio attribuiscono la giacenza dell'utente alla fine di ciascun mese alla capacità conferita nelle varie procedure di conferimento nel seguente ordine:
 - a. capacità acquisita tramite cessione da altro utente dopo l'1 aprile 2022;
 - b. capacità conferita ai sensi dell'articolo 6 del decreto 15 marzo 2022;
 - c. capacità conferita per periodi pluriennali;
 - d. ulteriori capacità conferite per prodotti con iniezione stagionale, mensile ovvero implicita ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto 1 aprile

2022, secondo l'ordine di conferimento, nei limiti della giacenza massima mensile per i prodotti con iniezione stagionale;

e.

3. di prevedere che il responsabile del bilanciamento predisponga e pubblichi entro l'1 giugno 2022 un contratto tipo in conformità ai criteri riportati nell'Allegato A al presente provvedimento per la gestione del CD2V associato alla capacità di stoccaggio;
4. di prevedere che, in prima applicazione del presente provvedimento, la richiesta di sottoscrizione del CD2V debba essere effettuata entro il 15 giugno 2022 per le capacità conferite sino al 10 giugno 2022 ed entro 5 giorni dal conferimento per le capacità conferite successivamente al 10 giugno 2022; le capacità allocate ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto 1 aprile 2022, si intendono conferite su base mensile al termine di ciascun mese; al momento della richiesta l'utente indica la scelta circa la componente del prezzo effettivo di cui alla lettera f., punto 1, delle definizioni di cui all'Allegato A tra il prezzo PSV del giorno G e la componente $C_{MEM,t}$ di cui all'articolo 6 del TIVG definita dall'Autorità per il trimestre cui appartiene il giorno G;
5. di prevedere che le imprese di stoccaggio siano tenute a coordinarsi con il responsabile del bilanciamento secondo le modalità dal medesimo definite ai fini dello scambio delle informazioni necessarie alla definizione dei contratti e alla loro esecuzione;
6. di prevedere che le imprese di stoccaggio in tempo utile per il conferimento delle capacità, pubblichino il profilo giornaliero di erogazione determinato per ciascun prodotto in conferimento nel rispetto dei seguenti criteri:
 - a. l'andamento del profilo giornaliero di erogazione replica quello di utilizzo tipico della prestazione di erogazione associata al prodotto in conferimento nel periodo 1 novembre 2022 – 31 marzo 2023;
 - b. il profilo giornaliero individua per ciascun giorno un valore maggiore o uguale a zero;
 - c. la somma dei valori di cui al punto precedente estesa a tutti i giorni del periodo di riferimento è pari a 1;
7. di prevedere che le imprese di stoccaggio pubblichino, con adeguato anticipo rispetto al conferimento delle capacità, il profilo giornaliero di iniezione determinato, per ciascuna capacità in conferimento con iniezione mensile, nel rispetto dei seguenti criteri:
 - a. l'andamento del profilo giornaliero di iniezione replica quello di utilizzo tipico della prestazione di iniezione associata alla capacità in conferimento;
 - b. il profilo giornaliero individua per ciascun giorno del periodo di iniezione un valore maggiore o uguale a zero;
 - c. la somma dei valori di cui al punto precedente estesa a tutti i giorni del periodo di riferimento è pari a 1;

8. di prevedere che, per le capacità conferite ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto 1 aprile 2022, il profilo giornaliero di iniezione sia determinato dall'impresa di stoccaggio per ciascun utente, nel rispetto dei criteri sub b. e c. del punto 7, sulla base il profilo di iniezione effettivo aggiuntivo a quello corrispondente alle capacità disponibili all'utente per prodotti stagionali e mensili; le modalità di calcolo del profilo sono pubblicate dalle imprese di stoccaggio 7 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento;
9. di prevedere che il prezzo di riferimento sia determinato mensilmente sulla base della seguente espressione:

$$P_r = R + O_f - P_g,$$

dove:

R è pari a 2 €/MWh;

O_f è l'onere finanziario calcolato ai sensi del punto successivo;

P_g è il premio giacenza.

10. di prevedere che l'onere finanziario O_f sia calcolato sulla base della seguente espressione:

$$O_f = \frac{9.5 - p}{12} \cdot t \cdot P_A$$

dove:

p indica il mese nel quale avviene l'iniezione, crescente da 1 per il mese di maggio 2022 sino a 5 per il mese di settembre 2022;

t è il tasso annuale considerato per la stima degli oneri finanziari connessi all'immobilizzazione del gas pari a 2,63%;

P_A è il prezzo medio di approvvigionamento come definito nell'Allegato A al presente provvedimento;

11. di prevedere che in caso di eventi che possano pregiudicare il sistema di approvvigionamento del sistema del gas ovvero in caso di rilevanti tensioni di prezzo, l'Autorità possa intervenire e disporre che il profilo giornaliero di iniezione, di cui ai punti 7 e 8, per i giorni successivi all'intervento sia posto pari a zero e conseguentemente riproporzionato nel rispetto dei criteri sub b. e c. del punto 7; le quantità contrattuali del CD2V e le capacità conferite cui esse sono associate verranno ridotte in misura corrispondente alla riduzione del profilo di iniezione;
12. di assicurare la copertura economica e finanziaria del responsabile del bilanciamento rispetto alla gestione degli ammontari derivanti dall'esecuzione dei CD2V. Le relative modalità saranno definite con successivo provvedimento;
13. di notificare il presente provvedimento al Ministero per la Transizione ecologica, alle società Snam Rete Gas S.p.A., Stogit S.p.A., Edison Stoccaggio S.p.A. e Ital Gas Storage S.p.A.;

14. di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

27 aprile 2022

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini